

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera della Giunta Municipale

di data 16.11.2021 n. 257 e firmato digitalmente

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Cristina Santi

Anna Cattoi

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

Schema CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRARIA FONDI AGRICOLI IN

LOC. \_\_\_\_\_ (in deroga ex artt 23 L. n. 11/1971 e art.45 L. n. 203/1982 e ss.mm.ii.)

Tra le parti :

1. Comune di Riva del Garda rappresentato da \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_), in qualità di Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 84001170228 - P.IVA 00324760222), a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale dd. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva, assistito dal rappresentante sindacale di categoria sig. \_\_\_\_\_ del

Confagricoltura del Trentino;

e

2. \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_), e rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_ coltivatore diretto in qualità di legale rappresentante, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, assistito dal rappresentante sindacale categoria, sig. \_\_\_\_\_, del Sindacato

Premesso che:

- il Comune di Riva del Garda è proprietario ed ha la disponibilità dei fondi ad uso agricolo in Località \_\_\_\_\_ individuati con le/la pp.ff. /p.f. \_\_\_\_\_ di mq. \_\_\_\_\_ di mq. \_\_\_\_\_ (entrambe) in C.C. Riva in P.T. \_\_\_\_\_, aventi superficie complessiva pari ad mq. \_\_\_\_\_ come meglio descritto al successivo art. 1);
- secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 11/1971 in data 03.09.2021 è stato pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune di Riva del Garda e sul proprio sito internet [www.comune.rivadelgarda.tn.it](http://www.comune.rivadelgarda.tn.it) alla sezione Amministrazione Trasparente sub sezione Bandi di gara e contratti/Avvisi di aste pubbliche l'avviso pubblico prot. n. 32634 di data 02.09.2021 di manifestazione di interesse da parte di *lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti*, all'affitto in deroga ai sensi dell'art. 23 della legge n. 11/1971 e dell'art. 45 della legge n.203/1982 e ss.mm.ii. di n. 5 lotti di fondi rustici ad uso agricolo di proprietà del comune di Riva del Garda ivi compreso il lotto n. 1 riferito ai fondi di cui al presente contratto;
- relativamente a tale lotto, dall'esito della procedura, è stata individuata l'azienda agricola \_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, coltivatore diretto dei fondi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che ha offerto un aumento del \_\_\_\_\_% sul canone annuo stimato da perizia prot. n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ a firma del geom. Fabio Depentori dell'U.O. Patrimonio e Provveditorato del Comune di Riva del Garda di €. \_\_\_\_\_ quindi per €. \_\_\_\_\_ che costituisce il canone annuo di affittanza;
- il Comune di Riva del Garda si è dichiarato disposto a stipulare in sede

sindacale un contratto di affitto delle/la pp. ff./p. f. \_\_\_\_\_ in C.C. Riva,

purché questo sia svincolato dalla disciplina di cui alla legge 203 del 03

maggio 1982, sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, i

miglioramenti, ecc., e che le parti intervenute alla stipula del presente

contratto, dichiarano di essere a conoscenza di dette norme;

- con la deliberazione della Giunta n \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è stato

quindi disposto di concedere l'affittanza agraria all'azienda agricola

\_\_\_\_\_ relativa ai fondi agricoli pp. ff. \_\_\_\_\_ approvando il

relativo schema di contratto, prevedendo espressamente la condizione

essenziale che il contratto stesso venga stipulato, con le garanzie di legge,

"in deroga" alla normativa in materia di affittanza agraria ai sensi

dell'art.45 della legge n.203/1982 e ss.mm.ii.;

- interpretando la comune volontà delle parti comparenti e constatato

l'interesse della parte affittuaria di ottenere i terreni per lo svolgimento

della attività agricola, i rappresentanti sindacali hanno proposto la stipula

del contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla legge 203/82

precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt.

23 e 29 della legge n.11 del 11/02/71, nonché dagli artt. 45 e 58 della legge

203/82.

Tanto premesso

Le parti, come sopra assistite, contrattano, pattuiscono e stipulano il seguente:

### **CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRARIA IN DEROGA:**

la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 1 OGGETTO**

Il Comune di Riva del Garda parte Affittante, come sopra rappresentato, dà e

concede in affitto agrario al Sig. \_\_\_\_\_ coltivatore diretto - parte

affittuaria, i terreni di proprietà del Comune di Riva del Garda, in loc. \_\_\_\_\_

ai fini della sua gestione e delle responsabilità derivanti dall'uso esclusivo da

parte dell'affittuario così univocamente individuati:

- Terreni agricoli senza fabbricati di superficie aventi superficie catastale

complessiva pari a mq. \_\_\_\_\_ costituiti dalla p.f. \_\_\_\_\_ di mq. \_\_\_\_\_

coltivata a oliveto (e dalla p.f. \_\_\_\_\_ di mq. \_\_\_\_\_ coltivata a vigneto),

(entrambe) site/a nel Comune di Riva del Garda (TN) in C.C. Riva in P.T.

, come riportato nelle allegate/a planimetrie/a sub A) e sub B) e relativi stati di

consistenza sub C) e sub D);

Le piantagioni riportate negli stati di consistenza sono anch'esse consegnate

con l'obbligo dell'affittuario di utilizzo, affinché vengano riconsegnate al

Comune nel medesimo numero e valore, al termine della affittanza, pena il

risarcimento del danno. Il terreno viene consegnato dall'Amministrazione

all'affittuario, che accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

#### ART. 2 DURATA

La durata del contratto, in deroga agli artt. 1 e 22 della legge 203/82, viene

concordemente fissata in anni 8 (otto) a decorrere dalla sottoscrizione del

presente contratto e fino a tutto il 10.11.2029 senza alcuna necessità di

disdetta, che si intende data ora ed accettata per allora, in deroga a quanto

previsto dall'art. 4 della legge 203/82. Alla scadenza la Parte Affittuaria

s'impegna, per sé ed i propri familiari a rilasciare improrogabilmente i terreni

oggetto del presente contratto libero da cose, animali e persone, alla piena

disponibilità della Parte Affittante senza che l'affittuario abbia nulla a

chiedere e a pretendere per il rapporto di affitto esistito, salvo la raccolta degli

eventuali frutti pendenti. Viene esclusa qualsiasi possibilità di rinnovo tacito, non essendo nemmeno prescritto l'obbligo di formale disdetta prima della scadenza. Espressamente le parti rinunciano, in deroga alle disposizioni contenute nella L. n. 203/1982 al diritto di pretendere l'applicazione dell'equo canone in vigore nella Provincia di Trento. In caso di mancato rilascio del fondo, eventualmente dopo la raccolta dei frutti pendenti, la parte Affittuaria si obbliga a pagare a favore del Comune di Riva del Garda una penale di euro 25,00 (venticinque) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore. Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire all'affittario di restare nel godimento dei beni oltre la prevista scadenza del termine del 10.11.2029 avendo le parti considerato, nel contesto dell'accordo, essenziale e di rigore il predetto termine.

#### ART. 3 CANONE DI AFFITTO

Il canone di affitto, quantificato a corpo in deroga agli artt. 8 e seguenti della legge 203/82, è stabilito in €. (euro ) annui che verrà corrisposto alla parte Affittuaria, con scadenza il 30 settembre di ogni anno. Il suddetto canone sarà adeguato annualmente, a partire dalla seconda annata agraria 2022/2023 secondo gli indici in aumento determinati annualmente dalla competente Commissione Tecnica Provinciale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige

#### ART. 4 UTILIZZO DEI FONDI E ONERI AFFITTUARIO

La parte Affittuaria dichiara di accettare l'affitto alle condizioni pattuite, di conoscere i terreni e di ritenerli idonei alle coltivazioni agricole previste; dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della legge 203/82, sia ad ogni azione di adeguamento o

perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della citata legge, sia ad ogni ipotesi di indennizzo di cui agli artt. 43 e 50 della legge 203/82, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento ai sensi degli artt. 16 e seguenti sempre della legge 203/82 fatto salvo quanto previsto in appresso, sia in generale ad ogni diritto che potesse spettarle in relazione alla predetta L. n. 203/82 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto. I fondi sono concessi esclusivamente per la coltivazione degli olivi e dei vigneti con divieto di usi diversi anche simulati. In particolare è fatto divieto di sistemazioni agrarie che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di spargimento di liquami oltre i limiti consentiti dalle vigenti norme in materia. La parte Affittuaria si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria e a una corretta conduzione in relazione alle colture presenti ed al loro buon mantenimento produttivo.

E' fatto obbligo, anche in presenza di una produzione limitata di olive, dovuta a vari fattori (alternanza, grandine, mancata allegagione, ecc.), di eseguire la difesa contro la mosca dell'oliva (*Bactrocera oleae*) per contenerne la diffusione; è riservata al Comune la facoltà di impartire specifiche istruzioni e prescrizioni in merito.

Sono espressamente vietati sia il cambio di coltura che l'esercizio di attività di allevamento e di ricovero e il pascolo di animali di qualsiasi genere. La parte Affittuaria s'impegna inoltre a vigilare sui terreni dati in godimento affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano su questo o ai suoi

marginati, effettuati scarichi di materiale di rifiuto di qualsiasi natura o modifiche di confini e/o passaggi a eseguire i periodici interventi di sfalcio dell'intera area e la raccolta o la trinciatura dell'erba e delle fronde di potatura, eseguire la pulizia dagli infestanti lo spietramento e la regimazione delle acque qualora queste possano causare erosione ai suoli oltre a garantire una effettiva ed abituale presenza sui fondi. E' vietata la realizzazione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, il tutto a pena di immediata rescissione del contratto di affittanza. La parte affittuaria s'impegna a non effettuare miglioramenti, addizioni, trasformazioni sul fondo affittato se non previo assenso scritto della parte proprietaria. Se richiesto dall'Amministrazione Comunale l'affittuario si impegna a concedere il passaggio ad altri conduttori di fondi chiusi ai sensi dell'art. 1051 del C.C. ed a lasciare libere da qualsiasi coltivazione o, comunque, occupazione, le strade comunali tracciate in contiguità dei terreni da lui stesso condotti in affitto.

Resta riservata alla parte proprietaria la facoltà, pur non costituendo obbligo alcuno, ad eseguire addizioni, miglioramenti fondiari e trasformazioni funzionali al mantenimento dei fondi e non in contrasto con le vocazioni colturali della zona in cui è ubicato il fondo.

Sono a carico dell'affittuario tutte le spese e oneri per lo svolgimento dell'attività agricola, compresi eventuali canoni per consorzio irrigui e altri oneri assimilati.

L'affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:

- a) strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
- b) regolamenti comunali;
- c) leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura in particolare

con riferimento alle norme fitosanitarie;

d) norme antincendio ed antinfortunistiche;

e) contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

#### ART. 5 RESPONSABILITA' AFFITTUARIO

L'affittuario è custode dei fondi. L'Affittuario, nei limiti e modalità di esercizio dell'affittanza oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi ai fondi di proprietà comunale, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento.

Ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, egli solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Riva del Garda da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria che possa pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati, in dipendenza dell'esercizio della presente affittanza.

La parte affittuaria dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi da essa presi in affitto con totale esonero del Comune da ogni responsabilità civile verso terzi e dichiara inoltre di assumersi i rischi dei mancati raccolti derivati da avversità atmosferiche.

L'Affittuario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa idonea polizza di responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che potessero derivare dall'utilizzo e custodia dei fondi da parte dell'Affittuario stesso e/o di terzi; in particolare tale polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Riva del Garda e della relativa Compagnia Assicuratrice, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte dell'affittuario stesso o di terzi.

#### ART. 6 DIVIETO DI SUBAFFITTO E CESSIONE A TERZI

E' espressamente vietato il subaffitto e la cessione a terzi del presente contratto. Gli effetti dello stesso, pertanto, non potranno intendersi estesi a nessun'altra persona, anche familiare, se non previamente sia stata notificata litteris al Comune e dallo stesso accettata l'estensione a terzi degli effetti del presente contratto. Diversamente, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto senza bisogno che la parte proprietaria abbia ad esperire procedura di cui all'art. 5 – legge n. 203/82.

#### ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi previsti dalla legislazione vigente in materia di contratti agrari nonché dalle norme del Codice Civile, il contratto di affitto potrà essere risolto di diritto, con effetto immediato, su dichiarazione del Comune, nei seguenti casi:

- a) sia intervenuto a carico dell'affittuario lo stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra procedura o situazione equivalente;
- b) cessione del contratto a terzi o subaffitto in violazione al divieto di cui all'art. 6;
- c) cambio di cultura, svolgimento di attività agricole vietate come previsto all'art. 4;
- d) colpa grave, dolo o frode dell'affittuario in relazione alla conduzione dei fondi;
- e) gravi carenze nella gestione dei fondi, in particolare riferite a violazioni edilizie e/o all'abbandono e deposito di materiale non pertinente all'attività agricola;

Il Comune, per quanto previsto alle lettere c) ed e), fisserà un termine massimo di 60 giorni entro cui l'affittuario dovrà porre rimedio alle proprie inadempienze, decorso inutilmente il quale provvederà a dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante alla stessa per il danno subito.

#### ART. 8 CONTROLLI

Il Comune, quale proprietario dei fondi, ha diritto di accedervi in qualsiasi momento al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente contratto e per espletare i normali controlli sulla diligente conduzione dei terreni affittati.

#### ART. 9 – ELEZIONE DOMICILIO E CONTROVERSIE

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, l'affittuario dichiara di eleggere domicilio nella propria sede legale in \_\_\_\_\_ (TN) via \_\_\_\_\_. L'affittante elegge domicilio presso la propria sede legale in Riva del Garda (TN) Piazza Tre Novembre 5 – Palazzo Pretorio.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione, applicazione, risoluzione od interpretazione del presente contratto si dovrà tentare preventivamente una bonaria soluzione. In caso di esito negativo le parti danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Rovereto.

#### ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate per l'assolvimento di obblighi di legge relativi al presente

atto.

#### ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'affittuario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto di affitto di fondi rustici ai fini dell'imposta di bollo è esente in modo assoluto ai sensi dell'art. 25 della Tabella Allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, integrato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ed è da considerarsi soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 0,50% riferita al canone di locazione di cui al precedente art. 3 per l'intero periodo contrattuale, in base all'art. 5, lett. a) - Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### ART. 12 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni della Legge 203/1982 e ss.mm.ii., del Codice Civile, delle altre Leggi e consuetudini vigenti in materia di affitto di fondi rustici.

Qualora una previsione del presente contratto dovesse essere invalida o comunque inapplicabile in base alle attuali o future leggi in vigore nel corso della durata del presente contratto, tale previsione sarà da intendersi come se non apposta e le restanti previsioni continueranno ad avere piena efficacia e non saranno inficiate da tale previsione invalida e/o inapplicabile. Tale previsione invalida e/o inapplicabile deve essere sostituita da una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita. Qualunque modifica al presente contratto, per essere valida ed efficace tra le parti e

comunque opponibile, deve risultare per iscritto.

Le parti, inoltre, dichiarano e riconoscono:

- di essere state ritualmente assistite dalla rispettiva organizzazione professionale di categoria come sopra rappresentate;
- di essere state dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni patto e clausola del presente contratto;
- di considerare essenziali tutte le clausole del presente contratto, in particolare quelle sulla durata, il canone di affitto e la disciplina dei miglioramenti ed addizioni, che diversamente non sarebbe stato concluso, per cui l'inosservanza di una sola di esse sarà motivo per il proprietario di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e conseguente restituzione del fondo, fatto salvo il risarcimento del danno;
- di riconoscere, dandosene reciprocamente atto, che il consenso sull'intero contenuto del contratto è stato da ciascuna parte prestato proprio sul presupposto ed alla essenziale condizione della derogabilità all'anzidetta normativa in materia di affittanza agraria.

I rappresentanti sindacali confermano e sottoscrivono che quanto sopra stabilito è stato esaminato, discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese le rinunce riguardanti l'esecuzione dei miglioramenti e la durata legale, e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L. 3.05.1982, n. 203.

\*\*\*\*\*I

Il presente contratto, comprensivo degli allegati A), B), C) ed D), è redatto in modalità elettronica e sottoscritto mediante apposizione della firma digitale

delle parti contraenti e dei relativi rappresentanti sindacali nelle date di apposizione delle rispettive firme digitali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Riva del Garda: sig.

Il Rappresentante Sindacale: sig.

Per l'Affittuario: sig.

Il Rappresentante Sindacale: sig.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 4 (utilizzo dei fondi e oneri affittuario), 5 (responsabilità affittuario), 6 (divieto di subaffitto e cessione a terzi) e 7 (risoluzione del contratto).

Per il Comune di Riva del Garda: sig.

Il Rappresentante Sindacale: sig.

Per l'Affittuario: sig.

Il Rappresentante Sindacale: sig.



## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Area Patrimonio e Qualità Urbana  
U.O. Patrimonio e Provveditorato  
Tel. 0464 573843

Mail: [patrimonio@comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:patrimonio@comune.rivadelgarda.tn.it)  
PEC: [patrimonio@pec.comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:patrimonio@pec.comune.rivadelgarda.tn.it)

### VERBALE STATO DI CONSISTENZA E DEI LUOGHI

#### *fondo rustico p.f. 2700 C.C.Riva – loc. Ceole*

Con determinazione n. 656 di data 16.10.2013, il suddetto fondo rustico è stato riconosciuto in affitto agraria all'Azienda agricola Comai di Comai Alberto di Riva del Garda – ora Azienda agricola Comai di Comai Marco in virtù del subentro autorizzato con determinazione n. 582 di data 28.09.2018, per una durata di otto annate agrarie a decorrere dal 11.11.2013 e scadenza il 10.11.2021.-

In data 04.08.2021, il sottoscritto tecnico comunale, ha eseguito un sopralluogo presso la p.f. 2700 C.C.Riva - loc. Ceole, di proprietà comunale, al fine di determinare la consistenza e lo stato dei luoghi.

**PARTICELLA:** p.f. 2700 C.C.Riva

**UBICAZIONE:** loc. Ceole

**SUPERFICIE:** mq. 2945

**COLTIVAZIONE:** oliveto

**NUMERO PIANTE:** 43 (*di anni 50*)  
8 (*di anni 10*)

#### SITUAZIONE CATASTALE:

Qualità	Classe	Reddito Domenicale	Reddito Agrario
Orto	1	€ 41,07	€ 19,77

#### DESCRIZIONE:

Trattasi di terreno agricolo, coltivato ad oliveto, strutturato lungo un pendio naturale, ben esposto e ben curato, con buona produttività e redditività. Lo stesso, facilmente accessibile dalla viabilità pubblica e lavorabile con macchinari agricoli, risulta irrigato tramite il CMF Consorzio d'irrigazione del Varone, con sistema a pressione attraverso collettori ed ali gocciolanti.



---

Piazza Tre Novembre 5 – 38066 Riva del Garda (TN)  
centralino 0464 573888 - Codice Fiscale 84001170228 - Partita I.V.A. 00324760222






TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Stampa effettuata per motivi d'ufficio, non sono consentiti  
altri usi

## Visura Particelle Valdate

Dati della richiesta	
Comune amministrativo: RIVA DEL GARDA (Cod. H330)	Ufficio Catasto competente RIVA DEL GARDA
Comune catastale: RIVA (cod. 307)	
Particella Fondiaria 2700	



Scala originale 1 : 1000  
Scala disegno 1 : 1000



Riva del Garda, 04 agosto 2021

U.O. Patrimonio e Provveditorato  
IL TECNICO

geom. Fabio Depentori

DF/





## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Area Patrimonio e Qualità Urbana  
U.O. Patrimonio e Provveditorato  
Tel. 0464 573843

Mail: [patrimonio@comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:patrimonio@comune.rivadelgarda.tn.it)  
PEC: [patrimonio@pec.comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:patrimonio@pec.comune.rivadelgarda.tn.it)

### VERBALE STATO DI CONSISTENZA E DEI LUOGHI

#### *fondo rustico p.f. 2703 C.C.Riva – loc. Ceole*

Con determinazione n. 656 di data 16.10.2013, il suddetto fondo rustico è stato riconosciuto in affitto agraria all'Azienda agricola Comai di Comai Alberto di Riva del Garda – ora Azienda agricola Comai di Comai Marco in virtù del subentro autorizzato con determinazione n. 582 di data 28.09.2018, per una durata di otto annate agrarie a decorrere dal 11.11.2013 e scadenza il 10.11.2021.-

In data 04.08.2021, il sottoscritto tecnico comunale, ha eseguito un sopralluogo presso la p.f. 2703 C.C.Riva - loc. Ceole, di proprietà comunale, al fine di determinare la consistenza e lo stato dei luoghi.

**PARTICELLA:** p.f. 2703 C.C.Riva

**UBICAZIONE:** loc. Ceole

**SUPERFICIE:** mq. 2192

**COLTIVAZIONE:** vigneto

**VARIETA':** merlot

#### SITUAZIONE CATASTALE:

Qualità	Classe	Reddito Domenicale	Reddito Agrario
Vigna	3	€ 14,72	€ 9,06

#### DESCRIZIONE:


Trattasi di terreno agricolo, coltivato a vigneto, varietà Merlot, strutturato lungo un pendio naturale, ben esposto e ben curato, con buona produttività e redditività. Lo stesso, facilmente accessibile dalla viabilità pubblica e lavorabile con macchinari agricoli, risulta irrigato tramite il CMF Consorzio d'irrigazione del Varone, con sistema a pressione attraverso collettori ed ali gocciolanti.



Piazza Tre Novembre 5 – 38066 Riva del Garda (TN)  
centralino 0464 573888 - Codice Fiscale 84001170228 - Partita I.V.A. 00324760222







Riva del Garda, 04 agosto 2021

U.O. Patrimonio e Provveditorato  
IL TECNICO  
geom. Fabio Depentori

DF/





## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Area Patrimonio e Qualità Urbana  
U.O. Patrimonio e Provveditorato  
Tel. 0464 573843

Mail: [patrimonio@comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:patrimonio@comune.rivadelgarda.tn.it)  
PEC: [patrimonio@pec.comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:patrimonio@pec.comune.rivadelgarda.tn.it)

### VERBALE STATO DI CONSISTENZA E DEI LUOGHI *fondo rustico p.f. 3778 C.C.Riva – loc. Cipriana (parte “alta”)*

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 919 di data 12.03.2013, l’Azienda Betta Rudy società agricola semplice, già titolare dell’affittanza agraria, otteneva il rinnovo quale titolare del diritto di prelazione di cui all’art. 4-bis della L. 03.05.1982 n. 203, dell’area coltivata ad oliveto di mq. 2.900 della p.f. 3778 C.C.Riva (parte “alta”) – per una durata di nove anni e scadenza il 10.11.2021-.

In data 04.08.2021, il sottoscritto tecnico comunale, ha eseguito un sopralluogo presso la p.f. 3778 C.C.Riva - loc. Cipriana / Monte Brione, di proprietà comunale, al fine di determinare la consistenza e lo stato dei luoghi.

**PARTICELLA:** p.f. 3778 C.C.Riva  
**UBICAZIONE:** loc. Cipriana / Monte Brione (parte “alta”)  
**SUPERFICIE:** mq. 2900  
**COLTIVAZIONE:** oliveto  
**NUMERO PIANTE:** 93 (di anni 65)  
più n. 1 pianta di leccio e n. 3 piante di cipresso

#### SITUAZIONE CATASTALE:

Qualità	Classe	Reddito Domenicale	Reddito Agrario
Orto	6	€ 33,33	€ 26,67

#### DESCRIZIONE:

Trattasi di terreno agricolo, coltivato ad oliveto, strutturato a terrazzamenti naturali irregolari, perlopiù scosceso e difficilmente lavorabile con macchinari agricoli. Lo stesso, ben esposto e ben curato, risulta irrigato tramite il Consorzio Miglioramento Fondiario per l’Olivo, con sistema a pressione attraverso collettori ed ali gocciolanti.



Piazza Tre Novembre 5 – 38066 Riva del Garda (TN)  
centralino 0464 573888 - Codice Fiscale 84001170228 - Partita I.V.A. 00324760222






TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Stampa effettuata per motivi d'ufficio, non sono consentiti  
altri usi

## Visura Particelle Validate

Dati della richiesta	
Comune amministrativo: RIVA DEL GARDA (Cod. H330)	Ufficio Catasto competente RIVA DEL GARDA
Comune catastale: RIVA (cod. 307)	
Particella Fondiaria 3778	



Scala originale 1 : 2880  
Scala disegno 1 : 2000



Riva del Garda, 04 agosto 2021

U.O. Patrimonio e Provveditorato  
IL TECNICO  
geom. Fabio Depentor

DF/



*Fabio Depentor*